CAMERA DEI DEPUTATI N. 2727-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **SPERANZA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI AGGRADI)

alla Presidenza il 28 settembre 1970

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative all'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970

Presentata alla Presidenza il 16 ottobre 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come per il passato la Camera è chiamata a convertire in legge un decreto-legge per il pagamento dell'integrazione del prezzo per il grano duro di produzione 1970 in applicazione del regolamento comunitario 13 giugno 1967, n. 120, che commisura tale integrazione alla differenza esistente all'inizio della campagna fra il prezzo minimo garantito e il cosiddetto prezzo di intervento, individuato nel centro

di commercializzazione della zona più eccedentaria.

Il decreto-legge in esame costituisce un rinvio ricettizio alla normativa prevista dal precedente decreto-legge in materia, del 30 settembre 1969, n. 645, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1969, n. 829, con eccezione per quanto ivi previsto all'articolo 9, secondo, terzo e quarto comma, e all'articolo 10.

Il presente provvedimento si limita a stabilire gli organi e le procedure per la concessione dell'integrazione di prezzo ai produttori del 1970, implicitamente rinviando per la parte finanziaria ad altro atto decisorio. Si rimette inoltre ad un emanando decreto ministeriale la determinazione dei termini e delle modalità d'inoltro delle domande, l'attuazione delle altre prescrizioni comunitarie nonché le disposizioni per la concessione di acconti (in analogia a quanto disposto per l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva).

Si tratta dunque di provvedimento che in un certo senso rinnova l'efficacia di precedenti disposizioni in materia le quali, per assicurare un certo controllo sulla fondatezza delle domande, di necessità hanno ritardato i pagamenti. Sembra dunque opportuno che si provveda, in sede di decreto ministeriale, a snellire le procedure, a rendere spedita e agevole la concessione di acconti sulla liquidazione finale, sulla base del semplice *fumus boni iuris* delle domande presentate dai produttori, senza cioè attendere la completa istruzione delle pratiche. Si suggerisce di restringere l'azione di controllo preventivo, insistendo piuttosto sui controlli successivi, al fine di colpire in modo esemplare gli eventuali responsabili di irregolarità con le norme penali esplicitamente richiamate in materia.

Appare inoltre necessario assicurare tempestivamente finanziamenti per consentire le erogazioni entro termini confacenti con la natura di questa disposizione comunitaria, che tende a realizzare un prezzo artificiale costituito da due componenti, una delle quali è appunto la « integrazione » ad opera dei pubblici poteri. Se l'integrazione è dunque una componente del prezzo globale, bisogna che la si eroghi entro termini di tempo non eccessivamente lontani da quelli ordinari di vendita del prodotto e cioè non distanti dalla data di produzione.

La Commissione, in deroga a quanto stabilito per il passato, propone una modifica al testo del decreto-legge n. 679, nel senso di ammettere il ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo anche se il relativo importo sia stato riscosso.

Con queste osservazioni, onorevoli colleghi, propongo alla Camera l'approvazione del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 679.

SPERANZA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative all'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative all'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970, *con la seguente modificazione:*

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente 1-bis: È ammesso ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo anche se il relativo importo sia stato riscosso.